

IPOTESI DI ACCORDO

(13/04/2021)

tra

Ei Towers S.p.A., NetCo S.p.A.

e

le Segreterie Nazionali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL

premessato che

- a far tempo dal dicembre 2019 NetCo S.p.A. fa parte del Gruppo Ei Towers;
- con l'Accordo del 9 dicembre 2019 le parti si sono date atto che si sarebbero incontrate per procedere ad un percorso di progressiva armonizzazione del regime contrattuale di secondo livello, con quello vigente presso la controllante Ei Towers S.p.A.;
- la normativa di secondo livello attualmente vigente presso Ei Towers S.p.A. è contenuta nell'Accordo Integrativo Aziendale (AIA) del 1° luglio 2019 (di seguito, per brevità, "AIA");
- le parti si sono altresì date atto del fatto che i trattamenti anche economici derivanti dalla normativa di secondo livello Ei Towers S.p.A. sono complessivamente di miglior favore rispetto a quelli oggi posseduti dai dipendenti NetCo S.p.A.

ciò premeato

in coerenza con il richiamato percorso di "armonizzazione" e a seguito della Comunicazione Aziendale, inviata alle OO.SS. in data 25 marzo 2021, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 della Legge n. 428/1990;

si conviene quanto segue:

1. A far tempo dal 01/05/2021 ai dipendenti NetCo verrà riconosciuta - al pari dei lavoratori della capogruppo Ei Towers assunti dopo la data dell'11 luglio 2018 - una percentuale dell'importo previsto dall'art. 31-bis lettera b), dell'AIA a titolo di indennità denominata "EDR qualifica Professionale", sulla base della seguente tempistica e, sul presupposto dell'effettiva presenza in servizio al momento della maturazione:

- 50% dopo 12 mesi dalla data del 01/05/2021;

- 75% dopo 18 mesi dalla data del 01/05/2021;
- 100% dopo 24 mesi dalla data del 01/05/2021.

Gli importi, di cui all'art. art. 31-bis lettera b) dell'AIA, saranno riconosciuti a compensazione e, dunque, solo per differenza delle voci "Superminimo Collettivo e EDR 29 maggio 2006". Tali voci (Superminimo Collettivo e EDR 29 maggio 2006) verranno accorpate e ridenominate nella voce "Superminimo Collettivo ex Accordo" a far data dal mese di maggio 2021.

2.- Al fine di uniformare la busta paga dei dipendenti Ex NetCo, a partire dal cedolino paga del mese di maggio 2021, la Società accorperà tutte le eventuali residue voci retributive individuali e assorbibili - oggi presenti nei cedolini paga di alcuni dipendenti NetCo sotto varie denominazioni - in un'unica voce che assumerà la qualificazione di "Superminimo individuale assorbibile Ex NetCo".

3.- Ai dipendenti NetCo verrà mantenuto - a titolo di "scatti congelati" - l'importo degli scatti di anzianità maturati al 30/04/2021. Ai fini dell'eventuale maturazione dei prossimi scatti di anzianità - da riconoscere nella misura e con i criteri di cui all'art. 35 dell'AIA - si terrà conto sia del numero degli scatti già maturati sia del periodo già intercorso dalla data di maturazione dell'ultimo scatto.

4.- La messa a disposizione delle autovetture aziendali verrà consentita soltanto nei confronti di coloro che necessitano di tale strumento di lavoro per ragioni di servizio e nel limite delle ragioni stesse.

Allo stesso modo la messa a disposizione del telefono aziendale, verrà consentita soltanto nei confronti di coloro che necessitano di tale strumento di lavoro per ragioni di servizio e nel limite delle ragioni stesse.

5.- La Società riferisce che la grande maggioranza dei dipendenti NetCo ha via via accumulato un considerevole arretrato di ferie, permessi per rol, ed ex festività, pertanto, per consentire un effettivo smaltimento dell'arretrato in parola si conviene che:

- a far tempo dal 01/01/2022, ai dipendenti ex NetCo che, in base alla normativa vigente, maturano 20 giornate di ferie all'anno, verrà progressivamente riconosciuto il diritto a fruire delle giornate di ferie annue stabilite in 25 (venticinque) dall'art. 13 dell'AIA. Ciò avverrà con le seguenti tempistiche:

- anno 2022: ciascun dipendente maturerà n. 21 giornate di ferie complessive;

- anno 2023: ciascun dipendente maturerà n. 22 giornate di ferie complessive;
- anno 2024: ciascun dipendente maturerà n. 25 giornate di ferie complessive;
- nel corso del triennio 2021, 2022 e 2023, per i dipendenti ex NetCo non troverà applicazione il meccanismo del cd. "venerdì corto" richiamato dall'art. 49 dell'AIA.

6.- Sempre al fine della riduzione dell'arretrato in parola, la Società dichiara di essere disponibile - nell'ambito di opportuni accordi transattivi da stipulare in sede protetta con ciascun lavoratore - alla monetizzazione delle ore di ROL ed Ex festività maturate e non godute alla data del 30 aprile 2021, con le tempistiche stabilite dalla società e congelando il valore delle stesse ore a tale data.


7.-Le Parti stabiliscono che, per l'anno 2020, i dipendenti Net-Co potranno percepire, a titolo di premio di risultato, una somma lorda pari a quella che, per il medesimo titolo, verrà eventualmente riconosciuta ai dipendenti della capogruppo Ei Towers: ciò, ovviamente, a fronte della realizzazione dei presupposti per la liquidazione e alle condizioni (ivi comprese quelle stabilite nelle tabelle "parametri" e "importi maturabili") di cui all'art. 39 dell'AIA. Le parti si danno atto che, con il presente accordo, le stesse hanno definitivamente, e ad ogni effetto, disciplinato anche la tematica del Premio di risultato per l'anno 2020.

8.- Le parti convengono sul fatto che sono definitivamente venute meno, per i lavoratori NetCo, le condizioni per l'iscrizione all'Associazione per l'Assistenza Sanitaria Integrativa dei Lavoratori della Telecom - ASSILT. A far tempo dal 01/05/2021 ai lavoratori NetCo verrà applicata la polizza sanitaria RBM salute oggi in vigore presso Ei Towers.

Per quanto riguarda il Fondo di Previdenza Complementare, sempre a far tempo dal 01/05/2021 ciascun lavoratore potrà, proseguire l'adesione al Fondo Byblos, oppure aderire su base volontaria ai Fondi di Previdenza di cui all'art. 40 dell'AIA.

9.- Fermo quanto precede, per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, a partire dal 01/05/2021 ai dipendenti NetCo verranno applicate le disposizioni di cui all'AIA e successive eventuali modificazioni.

L'accettazione del nuovo trattamento rappresenta anche l'esplicita rinuncia da parte dei lavoratori interessati ai trattamenti precedentemente goduti, che si intenderanno integralmente assorbiti e sostituiti dai nuovi trattamenti da considerarsi, comunque, complessivamente di miglior favore.



10.-Con la sottoscrizione del presente Accordo si intende pertanto definitivamente superata e non più applicabile la disciplina di secondo livello di cui ai precedenti Accordi, ivi compresi quelli del 9 dicembre 2019 e relativi richiami.

11.- Le parti si danno atto che alle OO.SS. Nazionali e alle R.S.U. presenti sono state fornite tutte le informazioni da queste richieste.

*

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le parti dichiarano esperita, nel rispetto dei termini di legge, con esito positivo, la procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 47 L. 428/90 e successive modificazioni.

p. NetCo S.p.A. 

p. Eir Towers S.p.A. 

p. SLC CGIL 

p. FISTEL CISL 

p. UILCom-UIL 